

CONVENZIONE



TRA I COMUNI DI LAVAGNA E SESTRI LEVANTE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE ARCH. RITA BENEDETTA MURADORE


(art. 14 CCNL del 22/1/2004)

Tra il Comune di Lavagna, in persona del Segretario Generale, nelle funzioni di Direttore Generale, Avv. Concetta Orlando e il Comune di Sestri Levante, in persona del Segretario Generale, Dott. Franco Caridi

PREMESSO

- che con nota prot. n. 32317 del 28/11/2013 il Comune di Lavagna ha fatto richiesta al Comune di Sestri Levante di autorizzare l'utilizzo parziale e temporaneo della dipendente Arch. Rita Benedetta Muradore, Funzionario Tecnico coordinatore, Categoria D3, per n. 12 ore settimanali e per un periodo di 6 mesi;
- che la dipendente medesima ha espresso, con lettera del 27/12/2013, la sua disponibilità al temporaneo utilizzo presso il Comune di Lavagna, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, per n. 6 ore settimanali anziché 12;
- che con deliberazione n. 192 del 30/12/2013 la Giunta Comunale di Sestri Levante ha autorizzato l'utilizzo in convenzione con il Comune di Lavagna dell'Arch. Rita Benedetta Muradore per n. 6 ore settimanali e per un periodo di n. 6 mesi;
- che con deliberazione n. 4 del 16/01/2014 la Giunta Comunale di Lavagna ha autorizzato l'utilizzo in convenzione con il Comune di Sestri Levante dell'Arch. Rita Benedetta Muradore per n. 6 ore settimanali e per un periodo di n. 6 mesi, destinandola all'Unità Organizzativa denominata "Struttura Unica Attività Produttive, Urbanistica, Porto di Lavagna";
- che l'art. 14, comma 1, del CCNL 22/1/2004 prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e*





previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";

- che il presente atto è stipulato ai sensi e per gli effetti di detta norma contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro con l'Arch. Muradore, tra il Comune di Sestri Levante, ente cedente in via temporanea ed il Comune di Lavagna, ente utilizzatore.

TUTTO CIO' PREMESSO

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Lavagna dell'Arch. Rita Benedetta Muradore, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sestri Levante, quale Funzionario Tecnico coordinatore – Cat. D3 – presso l'Area 5 "Pianificazione e gestione del territorio".

La prestazione di servizio dell'Arch. Rita Benedetta Muradore sarà effettuata presso l'Unità Organizzativa denominata "Struttura Unica Attività Produttive, Urbanistica, Porto di Lavagna".

art. 2

Decorrenza e durata

La presente convenzione ha la durata di 6 mesi con decorrenza dalla stipula della presente.

Il Comune di Lavagna si riserva la facoltà di rinnovare il rapporto, previa acquisizione del nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e il consenso della lavoratrice interessata.

In tale ipotesi l'eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.





Art. 3

Risoluzione

La convenzione potrà essere risolta per una delle seguenti cause:

- risoluzione consensuale mediante scambio di lettere dei due Segretari Generali;
- recesso di una delle Amministrazioni contraenti con preavviso di almeno 1 mese;
- recesso unilaterale della dipendente comandata, quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di Lavagna;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'ente titolare del rapporto di lavoro;
- per mancato rimborso da parte del Comune di Lavagna delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati.

Art. 4

Trattamento economico

Alla dipendente interessata della presente convenzione spetta:

- lo stipendio conteggiato ai sensi del contratto collettivo di lavoro, rapportato all'inquadramento, che viene rimborsato dal Comune di Lavagna al Comune di Sestri Levante per la percentuale di prestazione oraria stabilita nel presente atto a favore del Comune di Lavagna;
- gli istituti di salario accessorio previsti dai contratti collettivi del comparto;
- il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, nel combinato disposto con l'art. 41 del CCNL 14/9/2000 e con i limiti indicati nei commi 2 e 4 di quest'ultimo articolo, come da interpretazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – deliberazione del 6/3/2012.

Art. 5

Orario di lavoro

L'Arch. Muradore presterà servizio presso il Comune di Lavagna per n. 6 ore settimanali, nei giorni che di volta in volta verranno concordati con il Dirigente del Settore dei Servizi alle Imprese e al Territorio del Comune di Lavagna.

Prov. di G. Sestri Levante

Prov. di G. Sestri Levante

Art. 6

Obiettivi

Verranno scelti gli obiettivi prioritari tra quelli che saranno assegnati al Settore dei Servizi alle Imprese e al Territorio del Comune di Lavagna ed in particolare all'Unità Organizzativa "Struttura Unica Attività Produttive, Urbanistica, Porto di Lavagna" nel PEG 2014.

Art. 7

Modalità di liquidazione degli oneri finanziari

Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dal Comune di Sestri Levante ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Lavagna.

Pertanto per il periodo di impiego della dipendente in convenzione, il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Sestri Levante e rimborsato dal Comune di Lavagna in ragione della quota di sua spettanza.

Il Comune di Sestri Levante comunicherà al Comune di Lavagna, con periodicità di mesi tre, il rendiconto di quanto corrisposto alla dipendente per retribuzione e contributi dovuti per le ore di servizio prestate presso il Comune di Lavagna, il quale provvederà al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Comune di Lavagna, oltre a rimborsare quanto sopra, verserà al Comune di Sestri Levante l'eventuale salario accessorio di cui al precedente art. 4 nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dalla dipendente.

Art. 8

Copertura assicurativa

La presente convenzione sarà trasmessa ai competenti uffici Inail per le opportune annotazioni ai fini di garantire alla dipendente la copertura assicurativa in entrambi i Comuni.

art. 9

Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Lavagna, _____

per il COMUNE di LAVAGNA

per il COMUNE di SESTRI LEVANTE
